

COMUNE DI SEQUALS

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 16.11.2010
Aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 14.09.2015**

INDICE

❖ **ART. 1 - Oggetto del Regolamento**

❖ **ART. 2 - Norme generali**

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

❖ **ART. 3 - Adunanze del Consiglio**

❖ **ART. 4 - Sede delle adunanze**

CAPO II IL SINDACO

❖ **ART.5 - Compiti e attribuzioni del Sindaco**

CAPO III CONVOCAZIONI E SEDUTE

❖ **ART. 6 - Avvisi di convocazione**

❖ **ART. 6bis Avviso di convocazione - consegna - modalità**

❖ **ART. 7 - Seduta di prima convocazione**

❖ **ART. 8 - Seduta di seconda convocazione**

❖ **ART. 9 - Sedute – Adempimenti preliminari**

❖ **ART. 10 - Pubblicità e segretezza delle sedute**

❖ **ART. 11 - Presenza alle sedute di funzionari e altre persone**

❖ **ART. 12 - Ordine durante le sedute**

❖ **ART. 13 - RegISTRAZIONI audio e video**

CAPO IV SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

❖ **Art. 14 - Verifica numero legale**

❖ **Art. 15 - Designazione scrutatori**

❖ **Art. 16 – Svolgimento delle discussioni**

- ❖ **Art. 17 - Durata degli interventi**
- ❖ **Art. 18 - Svolgimento degli interventi**

CAPO V

ADUNANZE DEL CONSIGLIO

- ❖ **Art. 19 - Ordine del giorno**
- ❖ **Art. 20 - Deposito atti**
- ❖ **Art. 21 - Processi verbali**
- ❖ **Art. 22 - Rinvio della discussione**
- ❖ **Art. 23 - Emendamenti e loro votazione**
- ❖ **Art. 24 - Dichiarazioni di voto**
- ❖ **Art. 25 - Verbalizzazione delle sedute segrete**
- ❖ **Art. 26 - Mozione d'ordine, questione sospensiva, fatto personale**

CAPO VI

VOTAZIONI

- ❖ **Art. 27 - Modalità generali di votazione**
- ❖ **Art. 28 - Votazione in forma palese**
- ❖ **Art. 29 - Votazione per appello nominale**
- ❖ **Art. 30 - Votazioni segrete**
- ❖ **Art. 31 - Esito della votazione**
- ❖ **Art. 32 - Deliberazioni immediatamente eseguibili**

CAPO VII

COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, ORDINI DEL GIORNO, MOZIONI

- ❖ **Art. 33 - Comunicazioni**
- ❖ **Art. 34 - Diritto di presentazione**
- ❖ **Art. 35 - Contenuto delle interrogazioni e discussione**
- ❖ **Art. 36 - Contenuto delle interpellanze e discussione**
- ❖ **Art. 37 - Contenuto dell'ordine del giorno e discussione**

- ❖ **Art. 38 - Contenuto della mozione e discussione**
- ❖ **Art. 39 - Mozione d'ordine**
- ❖ **Art. 40 - Limite di tempo per la trattazione delle interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni**

CAPO VIII

I GRUPPI CONSILIARI

- ❖ **Art. 41 - Conferenza dei Capigruppo**
- ❖ **Art. 42 - Conferimento di incarichi speciali**
- ❖ **Art. 43 - Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi**
- ❖ **Art. 44 - Diritto di rilascio di copie, di atti e di documenti**

CAPO IX

COMMISSIONI CONSILIARI

- ❖ **Art. 45 - Numero, composizione e nomina componenti commissioni consiliari**
- ❖ **Art. 46 - Durata delle commissioni e sostituzione dei componenti**
- ❖ **Art. 47 - Funzionamento Commissioni Consiliari**
- ❖ **Art. 48 - Adunanze delle Commissioni**
- ❖ **Art. 49 - Istituzione Commissione Consiliare per l'adeguamento dello Statuto e dei Regolamenti**

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

- ❖ **Art. 50 - Disposizioni finali**

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. L'attività del Consiglio Comunale è disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge, dallo statuto e dalle norme del presente regolamento.

ART. 2
NORME GENERALI

1. I Consiglieri Comunali acquistano il diritto ad esercitare la loro funzione dopo la proclamazione a norma di legge e la loro convalida.
2. La convalida degli eletti, l'elezione del Sindaco e la nomina della Giunta vengono effettuate con le modalità prescritte dalle vigenti norme.

CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 3
ADUNANZE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale si riunisce nei modi, tempi e termini previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.

ART. 4
SEDE DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze del consiglio si tengono o presso la sede del palazzo Municipale in apposita sala all'uopo destinata od in altre sale, ubicate sia nel Capoluogo che nelle frazioni del territorio comunale.
2. Il Sindaco stabilisce la Sede dell'adunanza del Consiglio individuandola specificatamente nell'avviso di convocazione dell'adunanza. La sede sarà aperta almeno 10 minuti prima dell'ora indicata per l'inizio della seduta.
3. La parte principale della sala è destinata ai componenti del Consiglio Comunale, ad eventuali assessori esterni ed al Segretario Comunale. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio.
4. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza vengono esposte nella sala il Gonfalone del Comune e le bandiere della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea e della Regione Friuli Venezia Giulia.

CAPO II
IL SINDACO

ART. 5
COMPITI E ATTRIBUZIONI DEL SINDACO

1. Il Sindaco rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne assume la presidenza, tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.

2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare, può interrompere il consigliere che parla per richiamarlo al regolamento; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Sindaco esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri.
4. Il Sindaco, su propria iniziativa o su richiesta di un quinto dei consiglieri, può concedere la parola a persona estranea all'Assemblea consiliare, purché, a suo giudizio, vi sia giustificato motivo.
5. Il Sindaco si avvale degli uffici comunali per l'esercizio della propria attività.
6. In caso di assenza il Sindaco viene sostituito dal Vice-Sindaco, ed in caso di assenza anche di quest'ultimo dall'Assessore anziano.

CAPO III

CONVOCAZIONI E SEDUTE

ART. 6

AVVISI DI CONVOCAZIONE

1. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale deve contenere oltre alla data i seguenti elementi:
 - a) il giorno, l'ora e il luogo della convocazione e specificare se trattasi di prima o seconda convocazione;
 - b) l'indicazione della specie se ordinaria o straordinaria della seduta;
 - c) l'indicazione degli argomenti da trattare;
 - d) la firma del Sindaco o di chi ne fa le veci.
2. Nell'avviso di prima convocazione, che deve essere recapitato agli interessati almeno 5 giorni per le sedute ordinarie e 4 giorni per le sedute straordinarie, prima della data fissata per la riunione, può essere indicata anche la data e l'ora della seconda convocazione per il caso in cui, mancando il numero legale, all'inizio o per sopraggiunta mancanza, la riunione di prima convocazione debba essere dichiarata deserta..
3. Qualora nella seduta indicata nell'avviso di convocazione non venga esaurito l'ordine del giorno, o la seduta sia andata deserta, la trattazione dei punti non discussi avverrà nella data eventualmente fissata per la seconda convocazione. L'estratto dell'ordine del giorno contenente gli oggetti non discussi e rinviati alla seconda convocazione deve essere comunicato ai soli Consiglieri non intervenuti nell'ultima riunione.
4. Nel caso in cui, successivamente alla consegna degli avvisi di convocazione, si renda necessario aggiungere all'ordine del giorno altri argomenti che abbiano carattere d'urgenza, occorre darne avviso ai Consiglieri Comunali almeno entro 24 ore antecedenti la seduta, con le medesime modalità di cui agli articoli precedenti.

Art. 6 bis

AVVISO DI CONVOCAZIONE - CONSEGNA - MODALITÀ

1. L'avviso di convocazione del Consiglio è notificato, unitamente alla relativa documentazione, a cura dell'Ufficio di segreteria, mediante la trasmissione alla casella di posta elettronica certificata (PEC) oppure all'indirizzo mail personale comunicato per iscritto dall'interessato.
2. La consegna dell'avviso di convocazione si intende assolta con il recapito e la giacenza del documento nella casella di Posta Elettronica Certificata indicata oppure dalla notifica di recapito del messaggio trasmessa dal sistema. L'avviso di convocazione viene contestualmente pubblicato sul sito internet del Comune di Sequals, assolvendo in tal modo gli obblighi di pubblicazione.
3. Tale modalità viene integrata da altre forme di comunicazione volte a diffondere l'avvenuta convocazione delle sedute, come ad esempio l'invio di brevi messaggi di testo (SMS) al telefono cellulare comunicato dai Consiglieri comunali.
4. Qualora non sia possibile provvedere con posta elettronica così come previsto nel presente articolo, in quanto per cause di forza maggiore la spedizione telematica non possa avere luogo, oppure non sia stato fornito dall'interessato il proprio indirizzo e-mail, l'avviso di convocazione del consiglio è recapitato al domicilio indicato da ciascun singolo consigliere, da personale comunale.
5. Le stesse modalità di trasmissione a mezzo posta elettronica agli indirizzi dei consiglieri così come normate ai punti precedenti, potranno essere utilizzate dagli Uffici comunali per ogni altro invio di documentazione con finalità istituzionali.

ART. 7 SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati, incluso il Sindaco. La seduta di seconda convocazione risulta valida con la presenza di almeno cinque componenti.
2. Decorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Sindaco dichiarerà deserta l'adunanza, rinviando gli affari posti all'ordine del giorno ad un'adunanza di seconda convocazione.
3. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze eventualmente previamente giustificate.
4. Nel numero fissato da qualsiasi disposizione per la validità delle adunanze, non vanno computati i Consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi od anche i parenti o gli affini sino al quarto grado civile abbiano interesse.
5. I Consiglieri che, pur rimanendo in aula, dichiarino di non partecipare alla votazione, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
6. I Consiglieri che invece escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale l'adunanza.

ART. 8 SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non ha potuto aver luogo per mancanza del numero legale ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non è potuta proseguire per essere venuto a mancare il numero legale.
2. Invece quella che segue ad una regolare di prima convocazione che sia stata aggiornata ad altra data, non si considera seconda convocazione.
3. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, deve essere recapitato solamente ai Consiglieri Comunali assenti ventiquattro ore prima della sua fissazione.

4. Quando per deliberare la legge richieda particolari quorum di presenti o di votanti, è a questo che si fa riferimento agli effetti del numero legale , sia in prima che in seconda convocazione .

ART. 9 SEDUTE - ADEMPIMENTI PRELIMINARI

1. Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
2. . Il Sindaco può ammettere brevi interventi da parte dei capigruppo che ne facciano richiesta, sulle comunicazioni di cui al punto precedente.
3. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
4. Nel caso non vengano fatte osservazioni, i verbali si ritengono approvati con formale votazione per alzata di mano.
5. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche sui propri interventi oppure per fatti personali.
6. Dei verbali votati o rettificati viene steso apposito verbale.

ART. 10 PUBBLICITA E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui, con motivata deliberazione, è diversamente stabilito.
2. Quando, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Sindaco invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione, solo quando vengano trattati argomenti che comportano apprezzamento della moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazione delle qualità morali e delle capacità professionali delle persone. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo aver esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il Sindaco prima di ordinare la ripresa dei lavori dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.
3. Durante la seduta segreta possono rimanere in sala consiliare, oltre ai componenti il Consiglio comunale, il Segretario Comunale e persone autorizzate dal Sindaco; per tutti i presenti nella sala consiliare, sull'argomento trattato vige il dovere del segreto d'ufficio.

ART. 11 PRESENZA ALLE SEDUTE DI FUNZIONARI E ALTRE PERSONE

1. Durante le adunanze del Consiglio nessuna persona estranea allo stesso può aver accesso nelle parte dell'aula riservata ai consiglieri.
2. Oltre al Segretario Comunale potrà, secondo della materia in discussione , essere ammessa dal Sindaco la presenza di dipendenti e responsabili di servizio, di esperti o altre persone chiamate ad illustrare aspetti dell'oggetto in discussione.
3. I Revisori dei conti possono essere invitati dal Sindaco ad intervenire alle sedute per relazionare o per dare informazioni e chiarimenti ai Consiglieri.
4. Alle sedute del Consiglio partecipano, qualora siano stati nominati, Assessori non Consiglieri senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero per la validità dell'adunanza.

ART. 12
ORDINE DURANTE LE SEDUTE

1. Le persone che assistono nella parte riservata al pubblico debbono restare in silenzio, astenersi da qualunque segno di approvazione o disapprovazione e mantenere un contegno corretto.
2. Il Sindaco, nelle sedute pubbliche, dopo avere dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine.
3. Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, il Sindaco può ordinare lo sgombero della sala; per tale azione di sgombero si avvale degli ufficiali e agenti di polizia.

ART. 13
REGISTRAZIONI AUDIO E VIDEO

1. Sono consentite le registrazioni, effettuate con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi, delle adunanze consiliari ai sensi del presente articolo.
2. Il Sindaco ha facoltà di autorizzare riprese e trasmissioni audiovisive, fornendo preventiva informazione ai partecipanti alla seduta consiliare circa l'esistenza di videocamere o altri mezzi di registrazione.
3. L'eventuale diniego alla videoripresa viene deciso dal Sindaco sentito il Capigruppo.
4. L'autorizzazione del Sindaco comporta l'obbligo di rispettare le norme del presente articolo e, per quanto non espresso, la normativa in materia di privacy.
5. Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, ciascun consigliere in occasione del proprio intervento ha il diritto di manifestare il proprio dissenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine in primo piano.

CAPO IV
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

ART. 14
VERIFICA NUMERO LEGALE

1. L'adunanza del Consiglio si apre con l'appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario Comunale o da chi per esso, per accertare l'esistenza del numero legale.

ART. 15
DESIGNAZIONE SCRUTATORI

1. Nel caso di votazioni segrete il Sindaco designa tre Consiglieri, dei quali almeno uno deve appartenere alla minoranza, alle funzioni di scrutatori per le votazioni tanto pubbliche che segrete.
2. Gli scrutatori hanno il compito di accertare i voti risultanti da ciascuna votazione che saranno poi proclamati dal Sindaco.

ART. 16
SVOLGIMENTO DELLE DISCUSSIONI

1. L'esame di un argomento ha inizio con l'enunciazione dell'oggetto da parte del Sindaco, il quale poi lo illustra o lo fa illustrare dall'assessore relatore, competente per materia. Quindi il Sindaco apre la discussione.

2. Le proposte possono essere anche illustrate a mezzo di relazione scritta consegnata ai Consiglieri.

ART. 17
DURATA DEGLI INTERVENTI

1. Effettuata l'illustrazione dell'argomento, i Consiglieri che intendono parlare sull'oggetto debbono farne richiesta al Sindaco, il quale accorda la parola secondo l'ordine di richiesta dei consiglieri.
2. Nella trattazione di uno stesso argomento ciascun Consigliere ha a disposizione le seguenti facoltà e tempi massimi:
 - 10 minuti al primo intervento e 5 minuti per il secondo intervento;
3. Nessuno può parlare più di due volte sullo stesso argomento, tranne il Sindaco; al relatore e al proponente è riservato il diritto di parlare per ultimo.
4. Gli iscritti a parlare che, raggiunto il proprio turno, risultano assenti, decadono dalla facoltà di prendere la parola.
5. Gli Assessori esterni hanno a disposizione le stesse facoltà e tempi massimi dei Consiglieri.

ART. 18
SVOLGIMENTO INTERVENTI

1. Il richiedente, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto.
2. Quando il richiedente superi il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può togliergli la parola dopo averlo invitato a concludere.
3. Il Sindaco richiama il richiedente che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad attenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur invitato, persista nel suo atteggiamento.
4. Nei casi gravi in cui il consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento e continui a violare il regolamento, turbi l'ordine e pronunci parole ingiuriose o sconvenienti, il Sindaco invita lo stesso ad allontanarsi dall'aula. Ove il Consigliere non ottemperi, il Sindaco può sospendere l'adunanza. Dei provvedimenti presi, si fa menzione nel processo verbale.

CAPO V
ADUNANZE DEL CONSIGLIO

ART. 19
ORDINE DEL GIORNO

1. Il Consiglio non può deliberare su oggetti che non siano posti all'ordine del giorno.
2. Gli oggetti vanno trattati secondo l'ordine indicato nell'avviso di convocazione che dovrà rispettare la seguente priorità: interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni.
3. Per la trattazione di interrogazioni ed interpellanze si potrà dedicare un tempo limitato di ciascuna seduta, come meglio precisato all'art. 40 seguente, dopodiché le interrogazioni ed interpellanze non trattate verranno rinviate alla seduta successiva.
4. Su proposta motivata ed illustrata dal Sindaco o da un Consigliere, l'ordine di trattazione degli argomenti può essere mutato.
5. La proposta di variazione, se nessuno si oppone, si ritiene accettata; in caso contrario essa sarà sottoposta al voto del Consiglio Comunale.

ART. 20

DEPOSITO ATTI

1. Nell'intervallo tra la consegna dell'avviso di convocazione ed il giorno dell'adunanza tutti gli atti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno rimarranno depositati presso la segreteria comunale, a disposizione dei consiglieri.
2. I Consiglieri durante l'orario di servizio degli uffici hanno facoltà di chiedere in visione e di ottenere copia degli atti richiamati nelle proposte di deliberazione, nonché di prendere in esame gli atti d'ufficio.
3. Le relazioni programmatiche, quelle sul bilancio di previsione, lo schema del bilancio stesso e il conto consuntivo del Comune, nonché gli schemi di regolamento, debbono essere inviati in copia, anche per via telematica, a ciascun Consigliere almeno entro il giorno successivo al termine di consegna dell'avviso di convocazione della seduta.

ART. 21 PROCESSI VERBALI

1. Il verbale di deliberazione indica l'elenco dei Consiglieri presenti, il nome di quelli che sono intervenuti con gli elementi più significativi dell'intervento e l'esito della votazione.
2. Il verbale di deliberazione indica altresì i Consiglieri che si sono astenuti prima del voto o durante la votazione, il nome dei consiglieri chiamati ed il loro voto nelle votazioni per appello nominale, se la seduta si è svolta pubblicamente e le modalità seguite nella votazione.
3. Ogni Consigliere ha diritto di far inserire nel verbale l'integrale testo del proprio intervento che, in tal caso, dovrà essere presentato per iscritto al segretario verbalizzante. Nel caso di interventi molto brevi potrà essere consentita la dettatura degli stessi.
4. I verbali compilati e pubblicati entro venti giorni dalla seduta consiliare a cui si riferiscono, sono depositati a disposizione dei consiglieri contemporaneamente alla loro pubblicazione.

ART. 22 RINVIO DELLA DISCUSSIONE

1. La proposta di rinvio della discussione formulata in alternativa da un Capogruppo oppure da almeno tre Consiglieri è sottoposta al voto del Consiglio.
2. Sono ammessi a parlare i Capigruppo oppure uno tra i presentatori.

ART. 23 EMENDAMENTI E LORO VOTAZIONE

1. Alle proposte di deliberazione possono essere presentate dai Consiglieri, in forma scritta, proposte di emendamenti. Il presentatore ha facoltà di illustrarle brevemente.
2. Gli emendamenti, salvo che non siano accolti dal proponente la deliberazione, sono votati separatamente e comunque prima della proposta oggetto della discussione purché il loro contenuto, ravvisato di modifica sostanziale, non richieda il previo parere di regolarità tecnica ed eventualmente contabile e che questa non possa essere immediatamente acquisita.
3. Sono fatte salve le norme riguardanti i documenti di programmazione economica e finanziaria, nonché le relative variazioni. In questo caso eventuali emendamenti dovranno essere presentati entro due giorni lavorativi precedenti la seduta.

ART. 24

DICHIARAZIONI DI VOTO

1. Prima di ogni votazione , anche se segreta, il Capo Gruppo ha facoltà di chiedere la parola per dichiarazione di voto, che deve essere contenuta in un tempo breve e comunque non superiore ai cinque minuti.
2. La stessa facoltà è riconosciuta ad ogni Consigliere che intenda fare dichiarazioni difformi da quelle espresse dal proprio Capo Gruppo.

ART. 25 VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE SEGRETE

1. Quando si procede in seduta segreta le discussioni non vengono registrate con gli ausili di cui all'art. 13.
2. Il verbale si limita ad un breve sunto delle argomentazioni riportando l'esito anonimo della votazione finale.

ART. 26 MOZIONE D'ORDINE, QUESTIONE SOSPENSIVA, FATTO PERSONALE

1. Hanno la precedenza i Consiglieri che chiedono la parola per mozione d'ordine, questione sospensiva o per fatto personale.
2. E' mozione d'ordine il richiamo alla legge o al regolamento.
3. Qualora il Sindaco non abbia accolto la mozione d'ordine, il Consiglio deciderà per alzata di mano.
4. E' questione sospensiva la proposta che tende a rinviare la discussione o la deliberazione di un oggetto posto all'ordine del giorno.
5. E' fatto personale l'essere censurato nelle propria condotta ed il sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle espresse.
6. Chi domanda di intervenire per fatto personale deve specificare in che cosa questo si concretizzi, in modo breve e compiuto; il Sindaco concederà la parola a conclusione dell'intervento sull'argomento in trattazione.
7. Potrà rispondere a chi ha chiesto la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i Consiglieri che risultano responsabili dell'incidente.
8. La replica di questi ultimi deve essere breve e comunque non deve superare i cinque minuti.

CAPO VI VOTAZIONI

ART. 27 MODALITA' GENERALI DI VOTAZIONE

1. L'espressione di voto dei Consiglieri Comunali è effettuata, normalmente, in forma palese. Ciascun Consigliere vota restando seduto al proprio posto.
2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il consiglio debba esprimere con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità personali di soggetti individuati.

3. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza.
4. I consiglieri che, pur rimanendo in aula dichiarano di non partecipare alla votazione, non si computano nel numero dei votanti.
5. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla votazione e alla discussione delle deliberazioni quando si tratta di interesse proprio o dei loro parenti sino al quarto grado e affini.
6. Per i provvedimenti composti di varie parti, vari commi od articoli, il Consiglio può ammettere la votazione su ciascuna parte, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell'atto deliberativo.
7. I provvedimenti per i quali sono stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo.
8. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni del regolamento relative alle modalità della votazione in corso.
9. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

ART. 28 VOTAZIONE IN FORMA PALESE

1. Le votazioni palesi avvengono per alzata di mano.
2. Il Sindaco pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.
3. Controllato l'esito della votazione, il Sindaco ne proclama il risultato.
4. La votazione può essere comunque soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
5. Devono essere registrati a verbale i nominativi dei consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono.

ART. 29 VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Sindaco o da almeno 1/5 (un quinto) dei Consiglieri.
2. Il Sindaco precisa al Consiglio il significato del sì, favorevole alla deliberazione proposta, e del no alla stessa.
3. Il Segretario Comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Sindaco con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario Comunale medesimo.

ART. 30 VOTAZIONI SEGRETE

1. La votazione, mediante scrutinio segreto, viene effettuata a mezzo di schede predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, con il solo timbro del Comune, uguali di colore e formato e prive di segno di riconoscimento.

2. Quando la legge, lo Statuto od i regolamenti stabiliscono che fra i nominanti deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e di ambedue i sessi e non siano precisate le norme che disciplinano l'elezione, il Sindaco stabilisce le modalità di votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
3. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Sindaco affinché ne sia preso atto a verbale.
4. Terminata la votazione, il Sindaco, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
5. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Sindaco annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
6. Il carattere segreto della votazione deve risultare a verbale unitamente ai nomi dei consiglieri scrutatori.
7. Le schede nulle e contestate sono vidimate dal Sindaco e dal Segretario Comunale e da questi conservate in archivio per almeno un anno.
8. Le schede, dopo lo spoglio, vengono raccolte e distrutte dal Segretario Comunale.

ART. 31 ESITO DELLA VOTAZIONE

1. Salvo che per gli atti espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.
2. I Consiglieri che, pur rimanendo in aula, dichiarino di non partecipare alla votazione, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. Salvo i casi particolari, espressamente previsti dalla legge, una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in un'adunanza successiva.
5. Dopo l'annuncio della votazione il Sindaco conclude il suo intervento con la formula: "Il Consiglio ha approvato oppure il Consiglio non ha approvato".
6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

ART. 32 DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto della maggioranza dei componenti. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'approvazione della deliberazione, con votazione separata, in forma palese.

CAPO VII

COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, ORDINI DEL GIORNO, MOZIONI

ART. 33 COMUNICAZIONI

1. Il Sindaco può in apertura di seduta fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno, ma su tali comunicazioni non si può aprire la discussione né deliberare.
2. Anche i Consiglieri d'intesa con il Sindaco hanno facoltà in apertura di seduta di chiedere la parola per celebrazioni, per commemorazioni di persone o eventi di importanza ed urgenza; in tal caso gli interventi devono essere contenuti nei limiti di cinque minuti.

ART. 34 DIRITTO DI PRESENTAZIONE

1. I Consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni ed interpellanze, ordini del giorno e mozioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o che interessano in senso generale temi particolari della vita politica, sociale, economica e culturale della popolazione.
2. Qualora siano stati presentati ordini del giorno e mozioni relativi allo stesso argomento, la conferenza dei capigruppo esamina gli stessi per ricercare un accordo su un testo unificato. Ove lo stesso non risulti possibile la discussione in aula avviene sui vari testi proposti.
3. Le interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni debbono essere sempre formulate per iscritto, firmate dal proponente e inviate al Sindaco.
4. Le interrogazioni e le interpellanze, quando riguardino argomenti identici, connessi od analoghi, possono essere svolte contemporaneamente.

ART. 35 CONTENUTO DELLE INTERROGAZIONI E DISCUSSIONE

1. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco od alla giunta intesa a conoscere se un determinato fatto sia vero, se l'informazione pervenuta all'interrogante sia esatta, se alcuna risoluzione sia stata presa o sia per prendersi su determinati argomenti.
2. Se il Consigliere nel presentare l'interrogazione non dichiara altrimenti, si intende che egli richiede che sia posta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare successiva alla presentazione.
3. Qualora l'interrogante abbia richiesto risposta scritta, la risposta dovrà pervenire all'interrogante entro trenta giorni dal ricevimento dell'interrogazione da parte del Sindaco. Il termine di cui sopra può essere anche maggiorato, previa comunicazione scritta e motivata al Consigliere interrogante.
4. Il Consigliere che ha presentato l'interrogazione dà lettura in sede consiliare della stessa e ha facoltà di illustrarla nel tempo massimo di cinque minuti.
5. Il Sindaco od un assessore procederà a rispondere.
6. Solo l'interpellante può replicare per dichiarare se sia o meno soddisfatto e per quali ragioni nel tempo massimo di cinque minuti.

ART. 36
CONTENUTO DELLE INTERPELLANZE E DISCUSSIONE

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta fatta al Sindaco o alla giunta per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati adottati taluni provvedimenti o trattati determinati affari o gli atti con i quali essi si prefiggono di operare in merito ad un determinato fatto o problema.
2. L'interpellanza è posta all'ordine del giorno del Consiglio successivo alla sua presentazione e sarà discussa dopo le comunicazioni del Sindaco e dopo le eventuali interrogazioni.
3. Il Consigliere che ha presentato l'interpellanza dà lettura in sede consigliare della stessa e ha facoltà di illustrarla entro il termine di cinque minuti.
4. La risposta verrà fornita dal Sindaco o da un assessore.
5. L'interpellante può dichiarare se sia o non sia soddisfatto e per quali ragioni nel tempo massimo di cinque minuti.
6. L'interpellanza può essere trasformata in mozione e posta immediatamente in discussione

ART. 37
CONTENUTO DELL'ORDINE DEL GIORNO E DISCUSSIONE

1. L'ordine del giorno consiste nella formulazione di un voto politico-amministrativo su fatti e questioni di interesse della comunità per i loro riflessi provinciali, regionali, nazionali od internazionali, che investono problemi politico-sociali di carattere generale.
2. Il Consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di dieci minuti.
3. La discussione sull'ordine del giorno è aperta a tutti i consiglieri i quali possono prendere la parola con le modalità previste dal presente regolamento.
4. Su ogni ordine del giorno possono essere presentati emendamenti. Detti emendamenti non possono sostituire interamente il testo dell'ordine del giorno o stravolgerne le finalità. Le modalità di presentazione e discussione degli emendamenti sono disciplinate dall'art. 23 del presente regolamento.
5. Quando l'ordine del giorno viene presentato nel corso di una seduta del Consiglio Comunale, il Sindaco, senza dar luogo a discussione immediata su di esso, ne fa prendere atto a verbale assicurando che lo stesso sarà iscritto all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione.
6. Con la presenza di tutti i Consiglieri e voti unanimi, l'ordine del giorno può essere ammesso in discussione direttamente nella stessa seduta.

ART. 38
CONTENUTO DELLA MOZIONE E DISCUSSIONE

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione inerente materia di competenza del Consiglio Comunale.
2. La mozione può avere infine per scopo la formulazione di un voto generico circa i criteri seguiti o che si vogliono seguire nella trattazione di determinati affari e può concludersi con un giudizio che si intende promuovere dai consiglieri in merito a particolari decisioni, atteggiamenti o posizioni assunte dal Sindaco o dalla giunta comunale.
3. La mozione deve essere presentata per iscritto e può essere avanzata da ogni consigliere.

4. Il Consigliere proponente legge la mozione e la illustra per non più di dieci minuti.
5. Quando la mozione viene presentata nel corso di una seduta del consiglio comunale, il Sindaco, senza far luogo a discussione immediata su di essa, ne fa prendere atto a verbale assicurando che la stessa sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione.
6. La mozione comporta l'adozione di un voto deliberativo, a conclusione del dibattito.
7. Sulla mozione possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati osservando le norme generali del presente regolamento.
8. Se gli emendamenti non sono accettati dal proponente questi può chiedere la votazione nel testo originario della sua mozione.
9. La discussione della mozione è aperta a tutti i consiglieri con le modalità previste dal presente regolamento.

**ART. 39
MOZIONE D'ORDINE**

1. La mozione d'ordine è il richiamo verbale inteso ad ottenere che nel modo di presentare, discutere, approvare, votare una deliberazione, siano osservate la legge, lo Statuto ed il presente regolamento. Il Sindaco può sentire in merito il parere del Segretario dopodiché decide se il richiamo sia giustificato e da accogliersi e provvede quindi di conseguenza.
2. Qualora la sua decisione non sia accettata dal proponente la mozione, il consiglio decide per alzata di mano senza discussione.

**ART. 40
LIMITE DI TEMPO PER LA TRATTAZIONE DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE,
ORDINI DEL GIORNO, MOZIONI**

1. La trattazione delle interrogazioni, delle interpellanze, degli ordini del giorno e delle mozioni deve rientrare nel limite massimo di novanta minuti di tempo a disposizione in ciascuna seduta salvo accordi diversi presi dalla conferenza dei capigruppo.
2. Esula da tale contingentamento la trattazione di mozioni e ordini del giorno presentati nel corso della discussione.

**CAPO VIII
I GRUPPI CONSILIARI**

**ART. 41
GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO**

1. I gruppi consiliari possono essere costituiti in qualunque momento mediante la presentazione di specifica comunicazione al Sindaco, contenente l'adesione di almeno due Consiglieri Comunali.
2. Successivamente alla convalida degli eletti, in assenza della comunicazione di cui al punto precedente, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio. Solo in questo caso o nel caso della presenza del gruppo misto, un gruppo può risultare costituito da un unico Consigliere Comunale.

3. Uno o più Consiglieri che decidessero di uscire dal gruppo di appartenenza, senza che vi siano le condizioni per costituire un nuovo gruppo o aderire ad uno di quelli esistenti, saranno ascritti automaticamente al gruppo misto.
4. La conferenza dei Capigruppo è presieduta dal Sindaco e da questi convocata ogni qualvolta lo ritenga utile e necessario, anche su richiesta di uno o più Capigruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio comunale, nonché per l'esame di ogni particolare argomento da iscrivere all'ordine del giorno.
5. Per la discussione di particolari argomenti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale la conferenza dei capigruppo può accordarsi affinché il dibattito avvenga anche in deroga ai limiti fissati dall'articolo 17.
6. L'invito alla conferenza dei capigruppo deve essere comunicato per lettera o fax o e-mail o telefonicamente, di norma tre giorni prima della conferenza e deve contenere il luogo, il giorno, l'ora e l'indicazione degli argomenti da trattare. Il termine di tre giorni può essere ridotto in caso di comprovata urgenza.

ART. 42

CONFERIMENTO DI INCARICHI SPECIALI

1. Il Consiglio può incaricare, con apposita deliberazione, uno o più Consiglieri di seguire e relazionare su oggetti e materie particolari di competenza del Consiglio Comunale.
2. Per l'espletamento di tali incarichi i Consiglieri si avvalgono degli uffici e servizi comunali.
3. Nella delibera consiliare di incarico debbono essere stabiliti oltre che le materie e gli oggetti relativi all'incarico anche i tempi e le modalità di espletamento dello stesso.

ART. 43

DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato consiliare.
2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 è effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti ai Responsabili di Servizio competenti per materia.
3. L'accesso alle informazioni e agli atti degli enti, ed istituzioni dipendenti dal Comune o a cui lo stesso partecipa, è effettuato di norma, per esigenze organizzative, per il tramite della segreteria del comune.

ART. 44

DIRITTO DI RILASCIO DI COPIE , DI ATTI E DI DOCUMENTI

1. I Consiglieri Comunali, con apposita richiesta, hanno diritto al rilascio di copia di tutti gli atti e documenti formati dall'ente, in possesso o comunque utilizzati dallo stesso ai fini dell'attività amministrativa.
2. Il rilascio delle copie avviene tempestivamente, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.
3. Il Responsabile del servizio competente per materia, qualora rilevi la sussistenza di divieti o impedimenti al rilascio della copia richiesta ne informa tempestivamente il consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

4. Le copie vengono rilasciate in esenzione dei costi di riproduzione, di ricerca e dei diritti di segreteria in quanto il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali inerenti la carica di consigliere e in nessun caso egli può far uso privato degli atti e documenti così acquisiti.
5. L'estrazione di copia di atti e documenti particolarmente complessi costituiti da rappresentazioni fotografiche, cartografie, nonché da registrazioni magnetiche, è limitata ad una copia per ogni gruppo consiliare; resta ferma la possibilità per ogni Consigliere di visionare detti atti e documenti presso gli uffici comunali.

CAPO IX

COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 45

NUMERO, COMPOSIZIONE E NOMINA COMPONENTI COMMISSIONI CONSILIARI

1. Per un più approfondito esame di determinate materie e per lo studio di problemi che interessano i vari settori di attività dell'Amministrazione, possono venir nominate le seguenti Commissioni permanenti:
 1. URBANISTICA, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE
 2. CULTURA, POLITICHE SOCIALI ISTRUZIONE, ASSOCIAZIONISMO, POLITICHE GIOVANILI E SPORT
 3. BILANCIO, FINANZE, PATRIMONIO, COMMERCIO, TURISMO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
2. Il numero delle Commissioni, le materie di competenza, la composizione numerica delle stesse, con suddivisione sempre numerica in base ai gruppi consiliari, saranno stabiliti dal Consiglio Comunale.
3. Ogni gruppo designerà i propri rappresentanti nelle singole Commissioni.
4. La composizione di ciascuna Commissione viene determinata in n. 1 rappresentante per ogni Gruppo Consiliare composto da 2 a 5 elementi, da n. 2 rappresentanti per ogni Gruppo Consiliare composto da oltre 5 elementi.
5. Nella seduta di nomina delle Commissioni Consiliari, ogni Capogruppo comunicherà al Consiglio un proprio componente esterno che andrà a far parte di ciascuna Commissione, senza diritto di voto.
6. Ogni Commissione elegge tra i suoi componenti il Presidente.

ART. 46

DURATA DELLE COMMISSIONI E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

1. Le Commissioni Consiliari esercitano la loro funzione per tutto il periodo di durata in carica del Consiglio Comunale e decadono contemporaneamente alla scadenza e allo scioglimento dello stesso Consiglio.
2. I componenti che, per dimissioni o per altre cause cessino di far parte delle Commissioni Consiliari sono sostituiti dai rispettivi gruppi che provvederanno a designare i propri rappresentanti.

3. Della sostituzione e della designazione sarà informato il Consiglio Comunale che ne prenderà atto.

ART. 47
FUNZIONAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI

1. Le commissioni si riuniscono nella sede comunale e sono presiedute dai rispettivi Presidenti che hanno il compito di dirigere i lavori, porre le questioni di cui sono state investite le Commissioni, riassumere le discussioni comunicandole al Sindaco e alla Giunta per i provvedimenti di competenza.
2. In caso di impedimento o di assenza del Presidente, la presidenza della commissione sarà assunta dal componente più anziano di età.
3. Le Commissioni sono convocate dai Presidenti, tramite gli uffici dell'Amministrazione Comunale, di norma con avvisi scritti, inviati mediante fax, posta o e-mail, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, almeno tre giorni utili prima delle riunioni .
4. Copia degli ordini del giorno deve essere inviata al Sindaco ed agli Assessori competenti nelle materie da trattare. I predetti possono richiedere al Presidente la convocazione delle Commissioni.
5. Le commissioni devono essere convocate in ogni caso ed in via straordinaria ogni qualvolta sarà presentata richiesta scritta da almeno due componenti entro e non oltre 20 giorni dalla richiesta.
6. Ogni componente ha facoltà di proporre argomenti da inserire negli ordini del giorno da discutere, d'intesa con il Presidente della Commissione e informato l'Assessore competente.
7. Le sedute delle Commissioni sono valide se sono presenti almeno due Consiglieri che rappresentino almeno la metà dei Gruppi consiliari facenti parte della Commissione.

ART. 48
ADUNANZE DELLE COMMISSIONI

Alle riunioni delle Commissioni, delle quali non facciano parte in qualità di componenti eletti, possono partecipare, con diritto di parola, il Sindaco e gli Assessori competenti per materia.

1. Le funzioni di segretario sono affidate ad un dipendente designato dal Sindaco, addetto al settore di competenza della stessa Commissione.
2. I pareri delle Commissioni, che si esprimono in forma palese, saranno verbalizzati e raccolti in appositi registri a cura del segretario.
3. Le relazioni e pareri emessi dalle medesime devono essere motivati ed hanno valore consultivo per cui non possono vincolare gli organi deliberanti del Comune nelle loro determinazioni.
4. I Consiglieri Comunali autori di proposte da sottoporre all'esame di una commissione possono essere sentiti da questa, se già non ne facciano parte.

ART. 49
ISTITUZIONE COMMISSIONE CONSILIARE PER L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI

1. È istituita la Commissione per l'adeguamento dello Statuto e dei Regolamenti per l'esame degli argomenti di competenza consiliare di cui al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

2. La Commissione è così composta:

- Sindaco o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- Segretario comunale o suo delegato, con funzioni di segretario verbalizzante;
- N. 1 Consigliere di Maggioranza;
- N. 1 Consigliere di Minoranza;
- N. 1 Esperto in materie amministrative e giuridiche indicato dal Capogruppo di Maggioranza;
- N. 1 Esperto in materie amministrative e giuridiche indicato dal Capogruppo di Minoranza;

CAPO X
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 50
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme di legge.
2. Sono abrogate tutte le norme comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.
